



Consiglio regionale

Istituzione del Premio Internazionale Alfredo Salerno

Art. 1 (Finalità)

1. Nel quadro delle attività di promozione educativa e culturale, la Regione Abruzzo sostiene e promuove, in collaborazione con il Comune di Fallo (CH), l'istituzione del "Premio Internazionale Alfredo Salerno", per commemorare la figura di Alfredo Salerno.
2. Il Premio è rivolto agli artisti che si siano distinti, a livello nazionale e internazionale, per le proprie capacità e abilità nelle arti figurative e performative.

Art. 2 (Organizzazione e svolgimento del Premio)

1. La cerimonia di consegna del "Premio Internazionale Alfredo Salerno" si tiene con cadenza annuale presso il Comune di Fallo (CH), di cui Alfredo Salerno è stato Sindaco, in data 10 agosto, fatta salva diversa disposizione del Presidente della Giunta regionale, che comunica i motivi di tale decisione al Sindaco pro tempore di Fallo (CH).
2. L'organizzazione della cerimonia di premiazione è demandata al Comune di Fallo (CH).
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione partecipa all'organizzazione del Premio attraverso la concessione al Comune di Fallo (CH) di un finanziamento annuale di euro 20.000,00.
4. Al finanziamento del premio possono contribuire anche altri enti pubblici, fondazioni, associazioni e privati.

Art. 3 (Comitato del Premio Internazionale Alfredo Salerno)

1. Il Comitato del Premio, istituito annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, è così composto:
 - a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b) Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
 - c) tre Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;
 - d) Sindaco del Comune di Fallo (CH) o suo delegato;
 - e) un rappresentante designato dal Comune di Fallo (CH);
 - f) un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettori delle tre Università abruzzesi.
2. Il Comitato, alla prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di cultura.

3. Il Comitato elabora il programma afferente le iniziative, gli eventi e le manifestazioni relativi al "Premio internazionale Alfredo Salerno" e lo approva entro sessanta giorni antecedenti alla data di svolgimento della cerimonia di cui all'articolo 2, comma 1.
4. La partecipazione alle sedute del Comitato di cui al comma 1 è resa a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art. 4

(Giuria del Premio Internazionale Alfredo Salerno)

1. La Giuria del Premio di cui all'articolo 1 è costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.
2. I componenti della Giuria sono scelti tra qualificati esperti nelle arti figurative e performative.
3. Il Presidente della Regione Abruzzo nomina annualmente i componenti della Giuria su designazione del Comitato di cui all'articolo 3.
4. La partecipazione alle sedute della Giuria di cui al comma 1 è resa a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art. 5

(Ulteriore utilizzo delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 6 possono essere utilizzate dal Comune di Fallo (CH) anche per iniziative materiali e immateriali destinate alla valorizzazione della figura di Alfredo Salerno, nei limiti dell'apposito stanziamento annuale del bilancio regionale.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2023-2025, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Istituzione Premio Internazionale Alfredo Salerno" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025, al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2023-2025 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2023, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Istituzione Premio Internazionale Alfredo Salerno", per euro 20.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 07, Titolo 1, capitolo 11495/5 per euro 20.000,00;
 - b) esercizio 2024, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Istituzione Premio Internazionale Alfredo Salerno", per euro 20.000,00;

- 2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1 per euro 20.000,00;
- c) esercizio 2025, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Istituzione Premio Internazionale Alfredo Salerno", per euro 20.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 20.000,00.
3. Per gli anni successivi al 2025 si provvede con legge di bilancio.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 90/2 del 30.5.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE